



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ai sensi di

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42

Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11

Delibera della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sernaglia della Battaglia, approvato con D.C.C. n. 9 del 4 marzo 2002

ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE :

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 28/08/2020

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09/08/2022

Elaborato **A**

DATA: 12 maggio 2022

Relazione tecnica della Variante al Piano di Classificazione Acustica

Il tecnico incaricato:

ING. MASSIMILIANO SCARPA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Via Scaramuzza, 99 - 30174 Venezia Zelarino

Tel./fax 041 546 25 09 - Cell. 328 0353746

Email: m.scarpa@imsprogetti.it

Pec: ing.massimilianoscarpa@pec.it

www.imsprogetti.it

Il responsabile dell'area tecnica
del Comune di Sernaglia della Battaglia:

ARCH. MAURO GUGEL

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

ELENCO ELABORATI:

- Elaborato A** - Relazione tecnica della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
- Elaborato B** - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- Elaborato C** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Quadro d'Unione in scala 1 : 10.000
- Elaborato D** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Sernaglia della Battaglia in scala 1 : 5.000
- Elaborato E** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Falzé di Piave in scala 1 : 5.000
- Elaborato F** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Fontigo in scala 1 : 5.000
- Elaborato G** - Inquadramento Cartografico dei punti di rilievo fonometrico in scala 1 : 10.000

INDICE

1	PREMESSA	2
2	ELENCO ELABORATI	3
3	ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	4
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4.1	Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi	5
4.2	DPCM 14 NOVEMBRE 1997 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"	7
4.3	DPR n. 142, del 30 marzo 2004, sull'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare	10
4.4	Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 - "Norme in materia di inquinamento acustico"	12
4.5	DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 Settembre 1993, n. 4313, sui criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella classificazione acustica dei rispettivi territori	13
5	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	19
6	IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE	24
7	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	26
7.1	Vincoli ricognitivi	26
7.2	Piano degli Interventi Comunale	27
7.3	Delimitazione dei centri abitati	34
8	VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	35
8.1	Principi generali	35
8.2	Classificazione acustica delle aree urbane	36
8.3	Classificazione acustica delle aree extraurbane	41
8.4	Fasce di pertinenza acustica della rete stradale	41
8.5	Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo	42
9	RILIEVI FONOMETRICI	43
9.1	Strumentazione utilizzata	44
9.2	Livelli sonori rilevati e confronto normativo	44
10	CONCLUSIONI	48
11	SCHEDE DI MONITORAGGIO DEL PERIODO DIURNO	50
12	SCHEDE DI MONITORAGGIO DEL PERIODO NOTTURNO	56

1 PREMESSA

La Legge n. 447, del 26 ottobre 1995 - “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/1995, stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, costituendo il principale riferimento normativo.

Trattandosi di una “Legge quadro”, la stessa indica i fondamenti ai quali deve ispirarsi la legislazione futura e stabilisce le competenze e le gerarchie di intervento degli organi dello Stato, che abbiano ruolo di regolamentazione, pianificazione e controllo sulle attività che possano generare inquinamento acustico.

L'art. 6 della Legge n. 447/1995 richiede ai Comuni di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio, suddividendo le aree di competenza nelle sei classi di destinazione d'uso di cui alla Tabella A del DPCM 14/11/1997 e fissando per ognuna i limiti massimi di rumorosità per le sorgenti sonore in ambiente esterno, secondo quanto stabilito dallo stesso Decreto.

Obiettivo della zonizzazione è di contemperare le esigenze di produzione e mobilità con la tutela della salute dei cittadini, in coordinamento con le determinazioni degli strumenti urbanistici.

Il Comune di Sernaglia della Battaglia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2007, mentre le ultime modifiche al Piano degli Interventi sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24 Novembre 2017.

Con Determinazione n. 599 del 24/11/2017 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sernaglia della Battaglia, lo scrivente Ing. Massimiliano Scarpa è stato incaricato di redigere la Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale, coordinandolo con le più recenti previsioni del Piano degli Interventi.

La zonizzazione è stata adeguata alle Linee Guida della Provincia di Treviso per la realizzazione cartografica dei piani comunali di classificazione acustica (PCCA).

2 ELENCO ELABORATI

La Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sernaglia della Battaglia si compone dei seguenti elaborati.

- Elaborato A - Relazione tecnica della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
- Elaborato B - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- Elaborato C - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Quadro d'Unione, in scala 1:10.000
- Elaborato D - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Sernaglia della Battaglia, in scala 1:5.000
- Elaborato E - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Falzé di Piave, in scala 1:5.000
- Elaborato F - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - Fontigo, in scala 1:5.000
- Elaborato G - Inquadramento Cartografico dei punti di rilievo fonometrico, in scala 1 : 10.000

Nell'Elaborato A si riassumono i contenuti della legislazione vigente nella Regione Veneto in materia di acustica ambientale e si indicano i principi generali seguiti ai fini della redazione della Variante al Piano di Classificazione Acustica.

Il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, l'Elaborato B, attua la disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, stabilendo le modalità di redazione e di presentazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico e quelle per la gestione di attività rumorose a carattere temporaneo, quali cantieri edili e stradali e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La cartografia del nuovo Piano si compone di un quadro d'unione in scala 1:10.000, in cui è rappresentato l'intero territorio comunale, e di tre tavole in scala 1:5.000, centrate sul capoluogo Sernaglia della Battaglia e sulle frazioni di Falzé di Piave e Fontigo.

Nell'Elaborato G sono riportate le posizioni in cui sono stati eseguiti i rilievi strumentali, per valutare la compatibilità dello stato acustico esistente con le previsioni del nuovo Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale presenza di situazioni di criticità, che possano richiedere la predisposizione di piani di risanamento.

3 ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Per l'effettuazione delle misurazioni e la verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, l'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/1995, definisce la figura del "Tecnico Competente".

Il D.Lgs n. 42/2017 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

Nella Regione Veneto, secondo l'Allegato A alla Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 52/2008 - "Modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della LQ n. 447/1995", la figura del Tecnico Competente risulta idonea a predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio.

Le rilevazioni e le analisi effettuate ai fini della presente Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale sono state eseguite dall'Ing. Massimiliano Scarpa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3.431, Tecnico Competente ai sensi della Legge n. 447/95 e ss.mm.ii., iscritto al n. 944 dell'Elenco Nazionale.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO


4.1 Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi

La Legge n. 447/1995 definisce i limiti di rumore da verificare nell'ambito dei procedimenti amministrativi, distinguendo tra:

- valori limite di emissione,
- valori limite assoluti di immissione,
- valori limite differenziali di immissione.


I “valori limite di emissione”, massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, sono misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione (VL_E).

Figura 1 - Verifica dei “valori limite di emissione” nell'ambiente esterno




I “valori limite assoluti di immissione”, massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, sono misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (V_{L_A}).

Figura 2 - Verifica dei “valori limite assoluti di immissione” nell'ambiente esterno



I “valori limite differenziali di immissione”, massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R).

Figura 3 - Verifica dei “valori limite differenziali di immissione” nell'ambiente abitativo



4.2 DPCM 14 NOVEMBRE 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, il DPCM 14/11/1997 stabilisce i “valori limite di emissione” ed i “valori limite assoluti di immissione” citati nel precedente paragrafo, differenziando tra sei classi di destinazione d'uso del territorio, adottate dai Comuni nella classificazione acustica delle aree di competenza.

Tali limiti si applicano nell'ambiente esterno.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14/11/1997)

<p><u>CLASSE I aree particolarmente protette</u>: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><u>CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p><u>CLASSE III aree di tipo misto</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><u>CLASSE IV aree di intensa attività umana</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><u>CLASSE V aree prevalentemente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><u>CLASSE VI aree esclusivamente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel prefissare i limiti il Decreto distingue tra “periodo diurno”, con inizio dalle ore 6.00 del mattino fino alle 22.00 della sera, e “periodo notturno”, maggiormente tutelato rispetto al primo, compreso tra le 22.00 della sera e le 6.00 del mattino.

I “valori limite di emissione”, riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, mentre i “valori limite assoluti di immissione”, relativi al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti impattanti su un dato contesto, sono riportati nella Tabella C dello stesso Decreto.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite di assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione", applicabili nell'ambiente interno, non debbano superare i 5 dB in periodo diurno ed i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.


Tale disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte.

Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica ed inoltre alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Figura 4 - "Valori limite differenziali di immissione" nell'ambiente abitativo



Diversamente dai limiti vigenti nell'ambiente esterno, i limiti differenziali non sono riferiti ai tempi di riferimento (T_R) diurno e notturno, ma sono valutati all'interno di un tempo di misura (T_M), la cui estensione è funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore indagato.

Il DPCM 14/11/1997 distingue inoltre tra "valori di attenzione", il superamento dei quali è segnale di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, obbligando all'adozione di piani di risanamento acustico, e "valori di qualità", da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, mediante il piano di classificazione acustica comunale, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente.

I primi, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L), sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla stessa tabella C.

Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei

fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono adottati in caso di superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) che precedono, eccetto il caso delle aree esclusivamente industriali, nelle quali si verifica il solo superamento dei limiti di cui alla lettera b).

I valori di qualità sono riportati nella Tabella D allegata al DPCM 14/11/1997, sono distinti per classi di destinazione d'uso del territorio e risultano inferiori di 3 dB ai corrispondenti limiti assoluti di immissione.

Tabella D: valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

4.3 DPR n. 142, del 30 marzo 2004, sull'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Il DPR n. 142, del 30/3/2004 - "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione, differenziando tra infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione.

Il Decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, misurate in proiezione orizzontale a partire dai confini dell'infrastruttura, all'interno delle quali il rumore generato dal solo traffico stradale deve rispettare limiti specifici.

Al loro esterno, i livelli sonori generati dal traffico veicolare e da altre eventuali sorgenti devono essere inferiori ai "limiti assoluti di immissione", fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per la specifica classe di riferimento.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Per la viabilità principale, strade tipo A, B, C e D, i limiti di immissione sono specifici dell'infrastruttura, mentre per quella minore, strade tipo E ed F, sono definiti dai Comuni.

Secondo l'art. 4 del DMA del 29/11/2000 sui risanamenti acustici delle infrastrutture di trasporto *"il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture"*.

L'art. 6, comma 1), del DPR n. 142/2004 prevede che il rispetto dei limiti di immissione sia verificato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

Questi ultimi sono definiti edifici destinati ad ambiente abitativo, comprensivi delle relative aree esterne di pertinenza.

Secondo il comma 2) dello stesso articolo, qualora i valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I suddetti valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Il DPR n. 142/2004, all'art. 8, commi 1 e 2, prevede che nelle aree non ancora edificate, attraversate da infrastrutture stradali che non siano rispettose dei limiti di immissione stabiliti dal Decreto, gli interventi di mitigazione necessari siano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.

Secondo gli articoli 3 e 6 del DPCM 14/11/1997, per le infrastrutture stradali i limiti assoluti di immissione ed i valori di attenzione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

4.4 Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 - "Norme in materia di inquinamento acustico"

In attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, la Legge Regionale n. 21/1999 stabilisce le norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

All'art. 3 precisa le modalità da seguire e quali siano i soggetti coinvolti nell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, obbligando a provvedere alle sue necessarie modifiche in seguito all'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti.

La Legge Regionale prevede inoltre che gli strumenti urbanistici già adottati debbano essere coordinati con le determinazioni del Piano di Classificazione Acustica.

Una volta approvato dal Comune, la zonizzazione è inviata alla Provincia territorialmente competente, che ne verifica la congruità con i piani dei Comuni contermini.

Qualora si riscontrino incongruenze, d'intesa con le Amministrazioni interessate, la Provincia provvede alle opportune modifiche.

Copia dei Piani di Classificazione Acustica viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV, al fine di costituire una idonea banca dati.

Le linee guida ISPRA in materia (Linee guida APAT relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali) consigliano di seguire la seguente procedura:

- a) adozione del piano con provvedimento amministrativo del Comune e contestuale deposito per pubblica visione;
- b) trasmissione del piano ad organi competenti (Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ecc.) per ricevere eventuali osservazioni e pareri;
- c) approvazione del piano da parte del Comune.

4.5 *DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 Settembre 1993, n. 4313, sui criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella classificazione acustica dei rispettivi territori*

Tra le competenze assegnate alle Regioni dall'art. 4 della Legge n. 447/1995, vi è quella di definire con legge i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio.

Precedentemente all'entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21/9/1993, ha fornito alle Amministrazioni Comunali del Veneto criteri orientativi per procedere alla zonizzazione acustica delle rispettive aree di competenza, secondo le sei classi di destinazione d'uso previste nella Tabella 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991 - "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*".

Il Decreto del 1991 è stato il primo provvedimento ad aver introdotto per i Comuni l'obbligo della classificazione acustica.

Poiché il numero e la denominazione delle classi previste dal DPCM 1 marzo 1991, ed i valori limite del livello sonoro equivalente associati, trovano perfetta corrispondenza con le indicazioni della più recente Tabella C - "valori limite assoluti di immissione" del DPCM 14/11/1997, le linee guida della Regione Veneto sono tuttora utilizzate per quanto non in contrasto con le più recenti disposizioni della Legge n. 447/1995 e dei suoi decreti attuativi.

**TABELLA 1 del DPCM 1/3/1991 - VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A)
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

La DGRV n. 4313/1993 richiede che la classificazione acustica dei territori comunali sia redatta sulla base dei seguenti principi generali.

- A. Siano effettuate rappresentazioni cartografiche del territorio in scala 1:5.000, utilizzando come base la carta tecnica regionale, con gli aggiornamenti che si rendano eventualmente necessari.
- B. Non si creino "micro-suddivisioni" di aree, al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, individuando invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi.
- C. Si traccino i confini tra aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.), salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidano con la zonizzazione dello strumento di pianificazione e governo del territorio.
- D. Si realizzi la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

La Legge n. 447/1995 si è spinta oltre ed ha prescritto il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i valori limite ad esse associati differiscano per più di 5 dB, salvo il caso di zone già urbanizzate, dove non sia possibile rispettare tale vincolo, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

In tale circostanza può risultare necessaria l'adozione di piani di risanamento acustico, di cui all'art. 7, comma 1 della Legge quadro.

La DGRV n. 4313/1993 propone la seguente classificazione.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quale il caso di:

- complessi ospedalieri, complessi scolastici e parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati).
- Aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine i borghi e le contrade che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della LR n. 24, del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c), delle norme tecniche di attuazione del PTRC.
- Aree di particolare interesse urbanistico, intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

La DGRV n. 4313/1993 invita pertanto ad inserire in Classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

CLASSE II - Aree destinate a uso prevalentemente residenziale

La DGRV n. 4313/1993 prevede rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, ed in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente.
- In eguale misura possono essere inseriti in Classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in Classe II.

CLASSE III - Aree di tipo misto

La DGRV n. 4313/1993 ascrive a questa classe:

- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. La Delibera fa ricadere nella Classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in Classe I. Nello specifico possono essere inserite in Classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla LR n. 24 del 5 marzo 1985.
- Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.
- Vanno inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del D.I. n. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico od in zone di espansione.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

La DGRV n. 4313/1993 invita ad inserire in Classe IV:

- le aree con limitata presenza di piccole industrie. Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.

- Le aree portuali individuate come tali dal PRG vigente.
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.
- Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali.

La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B.

Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2.500 m².

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

Per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane

Per la classificazione delle aree urbane, la DGRV n. 4313/1993 propone un criterio metodologico, basato su un'analisi matriciale in funzione dei seguenti parametri di valutazione:

- 1) tipologia ed intensità del traffico;
- 2) densità della popolazione;
- 3) densità di attività commerciali;
- 4) densità di attività artigianali.

Ognuna delle aree che compongono un insediamento urbano è classificata assegnando uno specifico punteggio, come indicato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Punteggi per la classificazione delle aree urbane

Parametri / punteggio	1	2	3
<i>Densità di popolazione</i>	<i>Bassa</i>	<i>Media</i>	<i>Alta</i>
<i>Traffico veicolare e ferroviario</i>	<i>Locale</i>	<i>Di attraversamento</i>	<i>Intenso</i>
<i>Attività commerciali e terziarie</i>	<i>Limitata presenza</i>	<i>Presenza</i>	<i>Elevata presenza</i>
<i>Attività artigianali</i>	<i>Assenza</i>	<i>Limitata presenza</i>	<i>Presenza</i>

Le aree con valore di 4 sono aree di Classe II, quelle con valori compresi da 5 a 8 sono di Classe III, quelle con valori superiori a 8 sono aree di Classe IV.

Classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana

I criteri orientativi regionali per la classificazione acustica di cui alla DGRV n. 4313/1993 invitano le Amministrazioni Comunali ad inserire in Classe IV le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ammesse dal D.I. 1/4/1968, lettere A, B e C, e dal DPR n. 147 del 26/4/1993.

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Sernaglia della Battaglia si colloca nella parte centrale della Provincia di Treviso, a nord del Fiume Piave e dell'area collinare del Montello.

Il territorio comunale si estende per circa 20,25 km², si trova ad una altitudine di circa 117 m s.l.m. e presenta un'orografia pressoché pianeggiante.

Il Comune comprende le frazioni di Sernaglia della Battaglia (capoluogo), Villanova, Falzé di Piave e Fontigo.

Nel suo intorno confinano i Comuni di Farra di Soligo e di Pieve di Soligo a nord, il Comune di Susegana ad est, i Comuni di Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello e Volpago del Montello a sud ed il Comune di Moriago della Battaglia ad ovest.

Figura 5 - Inquadramento aerofotografico del territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia




La rete viaria principale si compone delle seguenti strade, classificate ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992 - "Nuovo codice della strada":

- SP n. 4 - di Pedeguarda, strada di tipo C, che corre parallela al confine ad est, mettendo in comunicazione il Comune di Susegana con quello di Pieve di Soligo;
- SP n. 34 - Sinistra Piave, strada di tipo C, che congiunge il Comune di Moriago della Battaglia al Comune di Pieve di Soligo.

Tutte le altre strade che attraversano il Comune di Sernaglia della Battaglia sono strade comunali, di tipo E ed F.

Figura 6 - La rete viaria principale del Comune di Sernaglia della Battaglia



La maggior parte del territorio comunale è destinata all'uso agricolo.

Gli insediamenti produttivi si concentrano in prevalenza nella parte nord-orientale, nella zona industriale di Falzé di Piave, compresa tra la SP n. 4 e la SP n. 34.

Altre attività e stabilimenti di piccole e medie dimensioni sono distribuiti in ordine sparso all'interno del territorio comunale.

A sud del centro abitato di Falzé di Piave, a fianco dei campi sportivi comunali, si trova il parco acquatico Plavilandia.

A Fontigo, presso gli impianti sportivi comunali a lato della SP n. 34 - Sinistra Piave, si svolgono le attività sportive della locale squadra di palla-tamburello.

Figura 7 - Identificazione degli insediamenti produttivi




Figura 8 - Inquadramento aerofotografico del parco acquatico Plavilandia



Figura 9 - Allenamento di palla-tamburello presso i campi sportivi di Fontigo



Gli edifici scolastici sono raggruppati nei complessi di Viale della Rimembranza, a Sernaglia della Battaglia, e di Via Donatori del Sangue, a Falzé di Piave.

Il primo comprende la scuola dell'Infanzia Amadio Gasparotto, la scuola primaria O. Zoppi e la scuola secondaria di primo grado Sms Nievo, il secondo la scuola dell'Infanzia Manfredo Collalto e la scuola primaria O. De Gaspari.

Figura 10 - Il complesso scolastico di Sernaglia della Battaglia





Figura 11 - Il complesso scolastico di Falzé di Piave



6 IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE

La cartografia del vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale fa rientrare nella Classe I l'alveo del Fiume Piave a sud e l'area dei "Palù del Quartier del Piave" a nord-ovest.

Figura 12 - Il Piano di Classificazione Acustica Comunale Vigente



Le restanti aree extraurbane rientrano prevalentemente nella Classe III.

All'interno dei centri abitati di Sernaglia, Fontigo, Villanova e Falzé di Piave, le aree affacciate alle strade percorse da più intenso traffico di veicoli a motore sono collocate nella Classe III, mentre le rimanenti zone residenziali rientrano in larga parte nella Classe II.

Le aree di pertinenza dei complessi scolastici di Sernaglia della Battaglia e di Falzé di Piave rientrano nella Classe I.

L'area industriale di Falzé di Piave è classificata in parte nella Classe V, in presenza di edifici residenziali, in parte nella Classe VI.

Le aree su cui insistono le attività produttive isolate distribuite all'interno del territorio comunale sono censite nella Classe IV e nella Classe V.

A sud degli abitati di Sernaglia e di Falzé di Piave, due fasce di transizione fanno da cuscinetto tra la Classe IV e la Classe I.

Altre fasce di transizione sono state previste a sud dell'area industriale di Falzé di Piave, rispettivamente tra le aree di Classe V e II e tra quelle di Classe VI e III.

7 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO


7.1 Vincoli ricognitivi

Nel territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia persistono i seguenti vincoli, derivanti da norme sovraordinate ⁽¹⁾.

Siti Natura 2000

Il territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia è interessato dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240015 Palù del Quartiere del Piave ed IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia.

Figura 13 - Siti della rete Natura 2000 nel territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia



(1) Si considerano i soli vincoli ricognitivi dai quali possa dipendere la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi delle vigenti norme.

Il primo è collocato a nord-ovest del territorio comunale ed interessa un'area di circa 178 ha, il secondo presenta conformazione ristretta ed allungata, nel tratto che ricalca il confine orientale che separa dai Comuni di Pieve di Soligo e di Susegana.

A sud, l'alveo del Fiume Piave è pressoché coincidente con l'area di pertinenza della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240023 - Grave del Piave.

7.2 Piano degli Interventi Comunale

Il Comune di Sernaglia della Battaglia è dotato di Piano degli Interventi, a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio.

I contenuti del Piano degli Interventi sono ordinati per sistemi:

- a) residenziale,
- b) produttivo,
- c) ambientale,
- d) servizi,
- e) mobilità.

Per ogni sistema sono dettate puntuali regole operative.

Dal 2 gennaio 2018 risulta in vigore la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 24 novembre 2017.

Nelle seguenti figure si riportano alcuni estratti della zonizzazione del suddetto piano, estesi all'intero territorio comunale e centrati sugli abitati di Sernaglia, Fontigo, Villanova, Falzé di Piave nord e sud.

Figura 14 - Piano degli Interventi Comunale (TAV. 01 - ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO COMUNALE)




Figura 17 - Piano degli Interventi Comunale
(TAV. 03.3 - ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE - Falzé sud)





Figura 19 - Piano degli Interventi Comunale
(TAV. 03.5 - ZONIZZAZIONE ZONE SIGNIFICATIVE - Villanova)



7.3 Delimitazione dei centri abitati

Nella seguente figura è rappresentata la delimitazione dei centri abitati del Comune di Sernaglia della Battaglia, approvata in via definitiva con Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 29/6/1993, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 285/1992 - "Codice della strada" e ss. mm. ii. e dalle Direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con DM del 12/4/1995.

Figura 20 - Delimitazione dei centri abitati del Comune di Sernaglia della Battaglia (DGC n. 266/1993)



8 VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

8.1 Principi generali

La Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sernaglia della Battaglia è stata redatta a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali illustrate nei precedenti paragrafi, distinguendo tra ambiti urbani ed extraurbani, osservando le zonizzazioni dei Comuni confinanti e recependo le disposizioni di legge emanate dallo Stato e dalla Regione Veneto, in particolare quelle del DPR n. 142/2004 sul rumore da traffico stradale.

La base cartografica è stata aggiornata, tenendo conto delle più recenti modifiche apportate alla viabilità ed all'edificazione.

Sono stati individuati, nei limiti del possibile, ambiti funzionali significativi ed aree con caratteristiche omogenee, valutando le effettive fruizioni ed evitando una zonizzazione troppo frammentata.

I confini tra zone diversamente classificate sono stati mantenuti lungo assi viabilistici od elementi fisici naturali.

Nell'impossibilità di evitare il contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB, come richiesto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995, si è optato per l'inserimento di fasce ampie 50 m, caratterizzate da limiti intermedi, evitando l'adozione di "fasce di transizione", secondo le casistiche stabilite al punto 3.0 degli Allegati 1 e 2 della DGRV n. 4313, del 21/9/1993.

Nel rappresentare in cartografia le diverse zone sono state utilizzate le colorazioni previste dalla norma UNI 9884 - "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale" per la rappresentazione delle mappe di rumore, scegliendo le tonalità più chiare per agevolare la consultazione.

Tabella 2 - Colorazioni utilizzate nella cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica

Classi di destinazione d'uso del territorio	Colore
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	<i>Verde</i>
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	<i>Giallo</i>
<i>III - Aree di tipo misto</i>	<i>Arancione</i>
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	<i>Vermiglio</i>
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	<i>Violetto</i>
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	<i>Blu</i>

8.2 Classificazione acustica delle aree urbane

Ai fini della classificazione dei centri abitati del Comune è stata adottata la metodologia proposta dalla DGRV n. 4313/1993.

Le aree urbane sono state suddivise in “zone territoriali omogenee”, sufficientemente uniformate alla cartografia del Piano degli Interventi, tenendo conto delle caratteristiche della rete viaria al loro interno.


I dati forniti dall'Amministrazione Comunale hanno permesso di stimare la densità della popolazione e delle attività commerciali ed artigianali, per ognuna delle aree così individuate, e di assegnare alle stesse i punteggi indicati in Tabella 1, uniformandosi ai criteri già utilizzati nella zonizzazione del Comune approvata nel 2007.

L'analisi ha portato ai seguenti risultati.

Sernaglia della Battaglia

All'interno dell'area urbana di Sernaglia della Battaglia sono state mantenute nella Classe III - “Aree di tipo misto”, le aree a ridosso dei principali assi viari che attraversano il capoluogo, lungo i quali si concentra il maggior numero di attività.

Figura 21 - Classificazione acustica prevista per il centro abitato di Sernaglia della Battaglia (Estratto dell'Elaborato D)



Il complesso scolastico di Via della Rimembranza è stato collocato ancora nella Classe I - "Aree particolarmente protette", evidenziando gli ambiti che ricadono entro una distanza di 100 m dalle relative aree di pertinenza, soggetti alle disposizioni degli articoli 19, 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Le rimanenti aree urbane permangono nella Classe II - "Aree prevalentemente residenziali", fatta eccezione per quelle comprese tra Via Trevigiana e Via Castello e quelle a sud verso Fontigo, portate in Classe III, considerata anche la presenza di attività produttive, oltre alla concentrazione di esercizi commerciali ed artigianali.


Le aree su cui insistono attività produttive all'interno del centro abitato di Sernaglia sono state collocate nella Classe III - "Aree di tipo misto", uniformandole alla classificazione delle zone limitrofe.

Fontigo

Relativamente alla frazione di Fontigo, le aree prevalentemente residenziali comprese tra la Strada Provinciale n. 34 e Via Principale sono state mantenute nella Classe II.

Le rimanenti parti dell'area urbana, collocate a ridosso delle principali strade che attraversano la località, sono state portate nella Classe III - "Aree di tipo misto".

Figura 22 - Classificazione acustica prevista per il centro abitato di Fontigo (Estratto dell'Elaborato F)



Borgo Moro e Borgo Breda

I centri abitati di Borgo Moro e Borgo Breda sono stati mantenuti nella Classe III - Aree di tipo misto”, uniformandoli alla classificazione acustica delle campagne circostanti, considerate le ridotte dimensioni delle due aree urbane.


Figura 23 - Classificazione acustica prevista per i centri abitati di Borgo Moro e Borgo Breda (Estratto dell'Elaborato E)



Villanova

Fatta eccezione per gli ambiti a ridosso di Via Castello, interessati da più intenso traffico veicolare di attraversamento e collocati nella Classe III, le rimanenti aree del centro abitato di Villanova sono state mantenute nella Classe II - “Aree prevalentemente residenziali”.

Figura 24 - Classificazione acustica prevista per il centro abitato di Villanova (Estratto dell'Elaborato E)



Falzé di Piave

Analogamente ai casi che precedono, le aree a ridosso dei principali assi viari del centro abitato, nella fattispecie Via Piave e Via Belvedere, lungo le quali si concentra il maggior numero di attività della frazione di Falzé, sono state collocate nella Classe III.

Le aree residenziali a maggiore distanza dalle suddette direttrici sono state previste in parte maggiore nella Classe II - "Aree prevalentemente residenziali", in parte minore nella Classe III - "Aree di tipo misto", in relazione alla concentrazione di edifici residenziali.

A sud di Piazza Arditì, il parco acquatico Plavilandia ed i campi sportivi comunali sono stati confermati nella Classe IV - "Aree di intensa attività umana", ridefinendone la perimetrazione in relazione all'effettiva conformazione delle rispettive pertinenze.

Il complesso scolastico di Via dei Donatori di Sangue è stato collocato nella Classe I - "Aree particolarmente protette", in continuità con le aree vincolate dell'alveo del Fiume Piave, evidenziando anche in tale circostanza gli ambiti che ricadono entro una distanza di 100 m dalle relative aree di pertinenza, soggetti alle disposizioni degli articoli 19, 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Tra le aree in Classe I e quelle in Classe III è stata prevista una fascia intermedia di Classe II ampia 50 m, evitando il contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB.

Figura 25 - Classificazione acustica prevista per il centro abitato di Falzé di Piave - parte sud (Estratto dall'Elaborato E)





Figura 26 - Classificazione acustica prevista per il centro abitato di Falzé di Piave - parte nord (Estratto dell'Elaborato E)



Le parti più interne dell'area industriale di Falzé di Piave sono state collocate in Classe VI - "Aree esclusivamente industriali", data l'assenza di insediamenti residenziali, in continuità con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pieve di Soligo.

Le restanti parti dell'area industriale, laddove sono presenti abitazioni, sono state mantenute nella Classe V - "Aree prevalentemente industriali".

Tra le suddette zone produttive e le campagne sono state inserite fasce intermedie di Classe IV e V, ampie 50 m, in sostituzione della fascia di transizione attualmente prevista.

I confini tra le zone di Classe V e quelle di Classe VI sono stati ridefiniti, in relazione all'effettiva conformazione dei lotti di terreno dell'area industriale.

8.3 Classificazione acustica delle aree extraurbane

Per la classificazione delle aree extraurbane ci si è attenuti alle indicazioni della "Tabella A: classificazione del territorio comunale", di cui all'art. 1 del DPCM 14/11/1997, oltre che agli indirizzi proposti al punto 2.0 degli Allegati 1 e 2 della DGRV n. 4313, del 21/9/1993, apportando le seguenti modifiche alla cartografia del piano.

- 1) Fasce di Classe II, ampie 50 m, fanno da cuscinetto tra gli ambiti vincolati dei Palù del Piave e dell'alveo del Fiume Piave, previsti in Classe I, e le zone agricole censite in Classe III.
- 2) Lungo il confine con il Comune di Susegana, la ristretta lingua di terra appartenente al Sito di Importanza Comunitaria IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia è collocata nelle Classi III e IV, non più in Classe I, tenuto conto della rumorosità del traffico veicolare della Strada Provinciale n. 4 cui si sovrappone, evitando una zonizzazione troppo frammentata e dando continuità alla classificazione acustica oltreconfine.
- 3) Le aree produttive isolate distribuite all'interno del territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia sono state mantenute nella Classe IV e nella Classe V attualmente previste, provvedendo a ridefinirne il contorno in relazione all'effettiva conformazione degli ambiti di pertinenza.

Tra le aree di Classe V e le zone agricole di Classe III sono state inserite fasce intermedie di Classe IV ampie 50 m, evitando il contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB.

- 4) Ad est del centro abitato di Falzé di Piave, l'area di sedime del depuratore attualmente prevista in Classe IV, è stata inserita nella Classe III, uniformandola alla classificazione delle aree agricole circostanti.
- 5) Le "fasce di rispetto" a lato delle Strade Provinciali che attraversano il Comune, ampie 30 m come stabilito dal DPR n. 147, del 26 aprile 1993, sono state collocate nella Classe IV - "Aree di intensa attività umana", ai sensi del punto 5.0 degli Allegati 1 e 2 della DGRV n. 4313, del 21/9/1993.

8.4 Fasce di pertinenza acustica della rete stradale

Relativamente al rumore da traffico veicolare, la cartografia del nuovo Piano riporta le "fasce di pertinenza acustica" delle arterie elencate nella seguente Tabella 3, misurate in proiezione orizzontale, per ciascun lato delle infrastrutture, a partire dai confini stradali, secondo le disposizioni del DPR n. 142/2004.

Le restanti strade, essendo di tipo E ed F, si intendono affiancate da "fasce di pertinenza acustica" ampie 30 m, benché non rappresentate graficamente.

Tabella 3 - Fasce di pertinenza acustica rappresentate nella cartografia
 della Variante al Piano di Classificazione Acustica

STRADA	TIPO DI STRADA (ai sensi del DPR n. 142/2004)	TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPO A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica
SP n. 4 - di Pedeguarda	Strada esistente	C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) Più vicina all'infrastruttura
				50 (fascia B) Più lontana dall'infrastruttura
SP n. 34 - Sinistra Piave	Strada esistente	C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) Più vicina all'infrastruttura
				50 (fascia B) Più lontana dall'infrastruttura

8.5 Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo

La cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale identifica sette aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995.

Gli eventi organizzati al loro interno sono disciplinati dagli articoli 24, 25, 26 e 27 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Tabella 4 - Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ai sensi
 dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995

n.	Area
1	Area del Musil
2	Sagra - Area festeggiamenti Pro Loco
3	Area festeggiamenti Fontigo
4	Area festeggiamenti Villanova
5	Area festeggiamenti Pedrè
6	Impianti sportivi comunali di Falzé di Piave
7	Teatro all'aperto comunale

9 RILIEVI FONOMETRICI

Lo stato acustico attuale delle aree del Comune di Sernaglia della Battaglia è stato stimato tramite una campagna di misure fonometriche.

I rilievi si sono svolti in data 17 e 18 ottobre 2018, nei periodi diurno e notturno, in corrispondenza alle 11 posizioni indicate nell'Elaborato G - Inquadramento Cartografico dei punti di rilievo fonometrico, idonee a rappresentare la rumorosità del territorio.

Le misure sono state eseguite su aree pubbliche, in prossimità delle zone produttive, all'interno dei centri abitati, lungo gli assi viari interessati dal transito dei maggiori flussi veicolari, oltre che in corrispondenza degli ambiti di maggior tutela, quali le scuole ed i Siti di Importanza Comunitaria.

Le indagini strumentali si sono svolte in assenza di vento e di precipitazioni atmosferiche, secondo le disposizioni del DM 16/3/1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", posizionando il fonometro ad 1,8 m dal suolo.

In accordo con quanto stabilito nell'Allegato A dello stesso Decreto, per ogni misura è stato rilevato il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", cioè il valore del livello di pressione sonora di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di quello in esame, il cui livello varia in funzione del tempo, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_a^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $L_{Aeq,T}$ è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_a(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ è la pressione sonora di riferimento.

Le rilevazioni strumentali sono state eseguite con la tecnica del campionamento, al fine di ottenere un dato rappresentativo dello stato acustico della zona mediante misure di breve periodo, nell'arco del tempo di riferimento esaminato.

Nel periodo di osservazione, i livelli sonori sono stati misurati per tempi sufficienti a fornire una valutazione rappresentativa dei fenomeni esaminati, in relazione alle tipologie di rumori analizzati.

Sono stati rilevati:

- l'andamento temporale del Livello Equivalente (L_{Aeq});
- l'andamento temporale dei livelli LAI_{MAX} , LAS_{MAX} ed LAF, per ricercare la presenza di eventuali componenti impulsive;

- gli spettri di rumore in bande normalizzate di terzi d'ottava, per la ricerca di eventuali componenti tonali.

I dati raccolti hanno permesso di verificare la compatibilità dello stato acustico esistente con le previsioni del nuovo Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale presenza di situazioni di criticità, che possano richiedere la predisposizione di piani di risanamento.

9.1 Strumentazione utilizzata

La strumentazione utilizzata per i rilievi riportati nel presente elaborato tecnico è costituita da:

- 1) Sound Level Meter & Real Time Analyzer - Model 831 - Larson Davis;
- 2) Microphone 1/2" - Model 377B02 - PCB;
- 3) Precision Acoustic Calibrator - Cal 200 - Larson Davis.

I sistemi di misura soddisfano le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.

Il microfono è conforme alle norme EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995.

Il calibratore è conforme alla norma CEI 29-4 e alle specifiche dello standard IEC 942, 1988 Classe 1.

La strumentazione di misura ed il calibratore sono stati sottoposti a taratura presso un Centro Accreditato di Taratura ACCREDIA e sono dotati di certificazioni in corso di validità biennale, conformemente all'articolo 2 - punto 4 del DM 16/3/1998.

La calibrazione della strumentazione è stata eseguita prima e dopo ciascun ciclo di misure non riscontrando alcuno scostamento.

9.2 Livelli sonori rilevati e confronto normativo

Nella seguente tabella sono riepilogati i livelli equivalenti registrati e le sorgenti sonore indagate nelle singole misurazioni.

I livelli LAeq sono stati arrotondati a 0,5 dB, come previsto al punto 3 dell'allegato B - "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure", del DM 16/3/1998.

Nelle posizioni di rilievo, i valori misurati sono rappresentativi della situazione di rumorosità esistente dell'area indagata.

Nelle misure non sono state riscontrate presenze di componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, che comportassero l'introduzione dei fattori correttivi K di cui al punto 15, dell'Allegato A del DM 16/3/1998.

Tabella 5 - Livelli sonori del rumore ambientale nei punti di misura

MISURA n.	PUNTO n.	TEMPO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE DEL RUMORE PREVALENTE	LAeq dB(A)
1	1	Diurno	Traffico veicolare	38,0
2	2	Diurno	Traffico veicolare	54,0
3	3	Diurno	Attività ditta Marka	50,5
4	4	Diurno	Traffico veicolare	57,5
5	5	Diurno	Zona industriale, traffico veicolare	55,0
6	6	Diurno	Lavorazione inerti, traffico veicolare	54,5
7	7	Diurno	Traffico veicolare	45,0
8	8	Diurno	Traffico veicolare	61,0
9	9	Diurno	Traffico veicolare	51,0
10	10	Diurno	Allenamento tamburello, traffico veicolare	55,0
11	11	Diurno	Traffico veicolare	39,0
12	1	Notturmo	Traffico veicolare	36,5
13	2	Notturmo	Traffico veicolare	39,0
14	3	Notturmo	Traffico veicolare	40,0
15	4	Notturmo	Traffico veicolare	49,5
16	5	Notturmo	Zona industriale, traffico veicolare	37,0
17	6	Notturmo	Traffico veicolare	37,0
18	7	Notturmo	Traffico veicolare	33,0
19	8	Notturmo	Traffico veicolare	50,0
20	9	Notturmo	Traffico veicolare	47,5
21	10	Notturmo	Traffico veicolare	42,5
22	11	Notturmo	Traffico veicolare	30,5

In corrispondenza a tutte le posizioni, si stima con buon margine di sicurezza il rispetto dei limiti di zona previsti dalla Variante al Piano di Classificazione Acustica e/o dei limiti di immissione imposti al rumore del traffico veicolare dal DPR n. 142/2004, nei periodi diurno e notturno.

In particolare, nel punto n. 3 in prossimità dei ricettori ad ovest dello stabilimento della ditta Marka, il valore misurato è risultato inferiore ai limiti assoluti di immissione della classe III, nel tempo diurno in cui si svolgono le lavorazioni.

In Via Chiesa a Fontigo, il livello di rumore misurato a lato dei locali campi sportivi, in periodo diurno, in concomitanza di un allenamento di palla-tamburello e dello scorrere del traffico di veicoli lungo la Strada Provinciale n. 34 Sinistra Piave, è risultato inferiore al limite di immissione di 70 dB(A) ammesso dall'art. 30, p.to 1), lettera b) del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose, per le attività sportive svolte presso impianti fissi.

Il livello sonoro rilevato nella stessa misura risulta altresì contenuto entro il limite di immissione previsto per il traffico veicolare all'interno della fascia di pertinenza acustica "A" a lato della viabilità provinciale, ai sensi del DPR n. 142/2004.

Sulle aree vincolate dei Palù e dell'alveo del Fiume Piave, nei punti n. 1 e n. 11, la rumorosità rilevata è risultata inferiore ai limiti di zona della Classe I.

In corrispondenza alla posizione n. 8, il livello misurato in periodo diurno è risultato leggermente superiore al limite di immissione della Classe III, in quanto l'analisi è stata effettuata in un momento in cui i transiti veicolari sono stati più frequenti.

La riduzione dei flussi di traffico riscontrabile in altri momenti della giornata, fa ritenere che la media temporale della pressione sonora nel corso delle 16 ore del periodo diurno rientri nei limiti di legge.

Il livello sonoro misurato in periodo diurno in corrispondenza al punto n. 4, sostanzialmente determinato dal traffico veicolare in movimento lungo Via Piave nel centro abitato di Falzè, risulta inferiore al limite assoluto di immissione della classe III, per lo specifico tempo di riferimento.

Figura 27 - Localizzazione del punto di misura n. 4



Figura 28 - Facciata della palestra del complesso scolastico di Falzé rivolta verso Via Piave



Figura 29 - Facciata dell'asilo del complesso scolastico di Falzé rivolta verso Via Piave



La stessa misura fa presupporre che sulle aree scoperte della palestra e dell'asilo esistenti poco più ad est e rivolte verso la suddetta strada, oltre che in facciata agli stessi edifici, risulti un marginale superamento del limite di immissione della Classe I.

Valutato che nel caso di specie non sono tecnicamente concretizzabili interventi di mitigazione acustica sulla sorgente e sul percorso sorgente-ricettore, si ritiene comunque di escludere la necessità di prevedere interventi diretti sugli edifici scolastici, finalizzati ad incrementarne l'isolamento acustico di facciata, sulla base della seguente analisi.

Considerato un incremento di 3,0 dB del livello sonoro rilevato in ambiente esterno, seppur misurato nei momenti in cui i transiti veicolari sono stati più frequenti, ed assunto cautelativamente un isolamento acustico di facciata di 25,0 dB, nella condizione di finestre chiuse, si stima che il livello di rumore ambientale rilevabile all'interno delle scuole di Falzé, negli ambienti abitativi più esposti all'impatto del rumore stradale, non superi i 35,5 dB(A) [$57,5 + 3,0 - 25,0 = 35,5$ dB(A)], valore nettamente inferiore al limite di 45,0 dB(A) ammesso dall'art. 6, comma 2, del DPR n. 142/2004, oltre il quale si renderebbe necessario prevedere un intervento diretto sui ricettori.

In tutte le restanti parti del territorio comunale, i rilievi strumentali eseguiti fanno ritenere rispettati i "limiti di attenzione" di cui all'art. 6 del DPCM 14/11/1997, in entrambi i tempi di riferimento, escludendo pertanto la necessità di prevedere l'attuazione di piani di risanamento acustico.

10 CONCLUSIONI

L'analisi territoriale e del quadro di riferimento programmatico del Comune di Sernaglia della Battaglia illustrata nella presente relazione ha portato a redigere la Variante al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2007, coordinandolo con le più recenti previsioni del Piano degli Interventi, secondo gli indirizzi delle norme statali e regionali vigenti in materia.

A tal fine sono state osservate le zonizzazioni dei comuni confinanti, è stato verificato l'effettivo utilizzo dei suoli e si è tenuto conto dei vincoli ricognitivi gravanti sul territorio.

È stata rivista la classificazione acustica degli ambiti urbani, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 29/6/1993, applicando i criteri già utilizzati nella zonizzazione del 2007.

Si è avviato al contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB, optando per l'inserimento di fasce ampie 50 m, caratterizzate da limiti intermedi, ai fini del rispetto dell'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995.

Le parti più interne dell'area industriale di Falzé di Piave sono state collocate in Classe VI - "Aree esclusivamente industriali", data l'assenza di insediamenti residenziali, in continuità con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Pieve di Soligo.

Le restanti parti dell'area industriale, laddove sono presenti abitazioni, sono state mantenute nella Classe V - "Aree prevalentemente industriali".

Le aree produttive isolate distribuite all'interno del territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia sono state mantenute nella Classe IV e nella Classe V attualmente previste.

Sono stati ridefiniti i confini di tutte le aree produttive, in relazione all'effettiva conformazione degli ambiti di pertinenza.

La base cartografica è stata aggiornata, tenendo conto delle più recenti modifiche apportate alla viabilità ed all'edificazione.

Relativamente al rumore da traffico veicolare, la cartografia del nuovo Piano riporta le "fasce di pertinenza acustica" delle arterie di tipo "C" che attraversano il territorio comunale.

Sono state identificate sette aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a)", della Legge n. 447/1995, soggette al rispetto degli articoli 24, 25, 26 e 27 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Una campagna di misure fonometriche, eseguita in corrispondenza ad 11 posizioni idonee a rappresentare la rumorosità del territorio comunale, evidenzia con buon margine di sicurezza la sostanziale compatibilità dello stato

acustico esistente con le previsioni del nuovo Piano di Classificazione Acustica e l'esclusione di situazioni che possano richiedere la predisposizione di piani di risanamento.

Venezia, 12 maggio 2022

Ing. Massimiliano Scarpa

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005



11 SCHEDE DI MONITORAGGIO DEL PERIODO DIURNO

SCHEDA n. 1

MISURA n.	1	PUNTO n.	1
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743983 - N 5082728	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA FONTANE BIANCHE	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.500 sec
ORA DI INIZIO MISURA	13.35	LIVELLO SONORO - LAeq	38,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

SCHEDA n. 2

MISURA n.	2	PUNTO n.	2
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1745901 - N 5083273	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PASSO BARCA, n. 4	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.800 sec
ORA DI INIZIO MISURA	14.10	LIVELLO SONORO - LAeq	54,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 3

MISURA n.	3	PUNTO n.	3
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746181 - N 5083609	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PIAVE, n. 79	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	600 sec
ORA DI INIZIO MISURA	15.23	LIVELLO SONORO - LAeq	50,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 4

MISURA n.	4	PUNTO n.	4
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746188 - N 5083421	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PIAVE, n. 24	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	15.42	LIVELLO SONORO - LAeq	57,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 5

MISURA n.	5	PUNTO n.	5
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746208 - N 5085163	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA DEL MERCATO, n. 19	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	16.20	LIVELLO SONORO - LAeq	55,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 6

MISURA n.	6	PUNTO n.	6
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1745064 - N 5085020	
LOCALITÀ		VILLANOVA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA DEI BUSCHÈ, n. 15	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	16.53	LIVELLO SONORO - LAeq	54,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 7

MISURA n.	7	PUNTO n.	7
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1744849 - N 5085713	
LOCALITÀ		VILLANOVA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA VILLANOVA, n. 51	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	900 sec
ORA DI INIZIO MISURA	17.22	LIVELLO SONORO - LAeq	45,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 8

MISURA n.	8	PUNTO n.	8
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743325 - N 5084977	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		CORTE DELLA SETA, n. 1	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.500 sec
ORA DI INIZIO MISURA	17.45	LIVELLO SONORO - LAeq	61,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 9

MISURA n.	9	PUNTO n.	9
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743201 - N 5084533	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIALE DELLA RIMEMBRANZA, n. 20	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	18.18	LIVELLO SONORO - LAeq	51,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 10

MISURA n.	10	PUNTO n.	10
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1742153 - N 5083684	
LOCALITÀ		FONTIGO (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA CHIESA, n. 27	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	18.48	LIVELLO SONORO - LAeq	55,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 11

MISURA n.	11	PUNTO n.	11
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1742311 - N 5084737	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA CASTELIK	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	19.24	LIVELLO SONORO - LAeq	39,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

12 SCHEDE DI MONITORAGGIO DEL PERIODO NOTTURNO

SCHEDA n. 12

MISURA n.	12	PUNTO n.	1
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743983 - N 5082728	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA FONTANE BIANCHE	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	22.10	LIVELLO SONORO - LAeq	36,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

SCHEDA n. 13

MISURA n.	13	PUNTO n.	2
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1745901 - N 5083273	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PASSO BARCA, n. 4	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	22.38	LIVELLO SONORO - LAeq	39,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 14

MISURA n.	14	PUNTO n.	3
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746181 - N 5083609	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PIAVE, n. 79	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	23.03	LIVELLO SONORO - LAeq	40,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 15

MISURA n.	15	PUNTO n.	4
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746188 - N 5083421	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA PIAVE, n. 24	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	23.33	LIVELLO SONORO - LAeq	49,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			


Scheda n. 16

MISURA n.	16	PUNTO n.	5
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1746208 - N 5085163	
LOCALITÀ		FALZÉ DI PIAVE (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA DEL MERCATO, n. 19	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	00.02	LIVELLO SONORO - LAeq	37,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 17

MISURA n.	17	PUNTO n.	6
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1745064 - N 5085020	
LOCALITÀ		VILLANOVA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA DEI BUSCHÈ, n. 15	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	600 sec
ORA DI INIZIO MISURA	00.29	LIVELLO SONORO - LAeq	37,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 18

MISURA n.	18	PUNTO n.	7
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1744849 - N 5085713	
LOCALITÀ		VILLANOVA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA VILLANOVA, n. 51	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	00.44	LIVELLO SONORO - LAeq	33,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 19

MISURA n.	19	PUNTO n.	8
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743325 - N 5084977	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		CORTE DELLA SETA, n. 1	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	01.09	LIVELLO SONORO - LAeq	50,0 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 20

MISURA n.	20	PUNTO n.	9
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1743201 - N 5084533	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIALE DELLA RIMEMBRANZA, n. 20	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	01.35	LIVELLO SONORO - LAeq	47,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 21

MISURA n.	21	PUNTO n.	10
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1742153 - N 5083684	
LOCALITÀ		FONTIGO (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA CHIESA, n. 27	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	02.00	LIVELLO SONORO - LAeq	42,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA			

Scheda n. 22

MISURA n.	22	PUNTO n.	11
LATITUDINE E LONGITUDINE		E 1742311 - N 5084737	
LOCALITÀ		SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
VIA, CIVICO E/O PROGRESSIVA CHILOMETRICA		VIA CASTELIK	
DATA DEL RILIEVO	17/10/2018	TEMPO DI MISURA	1.200 sec
ORA DI INIZIO MISURA	02.27	LIVELLO SONORO - LAeq	30,5 dB(A)
FOTO P.TO DI MISURA		